



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE
IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI
FREQUENTANTI TUTTI I GRADI INFERIORI DI ISTRUZIONE
Approvato con Deliberazione C.I. n.9 del 01/06/2017**

Premessa (Fonti Normative)

- L. 104/92 e ss.mm.ii.
- Legge Quadro n.328/2000 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n.19/2006 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n.4/2010 e ss.mm.ii.
- Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30/11/2001 n. 3390 e ss.mm.ii.
- DPCM 185 23.02.2006 e ss.mm.ii.
- Legge regionale n.8/2007 e ss.mm.ii.
- Legge 107/2015 e Decreti Attuativi
- Art.92 R.R. n.4/2007 e ss.mm.ii.

Art. 1 – Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di integrazione sociale, istituito dall'Ambito Sociale Ba10, in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole pubbliche e paritarie d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti nei comuni dell'Ambito.

Il servizio si realizza nell'ambito della scuola quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa (salvo i casi in cui il minore abbia diritto alla scuola a domicilio per la gravità dell'handicap), e, laddove possibile, nell'ambito del contesto extrascolastico. Resta all'istituto scolastico e a cura del personale ATA l'assistenza di sostegno e di base, intesa come ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 2 - Finalità

Il servizio ha la finalità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di autonomia e comunicazione indispensabili a realizzare l'inclusione sociale nel contesto scolastico ed extrascolastico. I servizi per l'inclusione sociale sono finalizzati a favorire il diritto allo studio dei discenti portatori di disabilità fisica e psichica. Tale obiettivo è perseguito, compatibilmente con le risorse disponibili, per mezzo di:

- a) servizi atti a favorire la rimozione di ostacoli di natura fisica e psichica e ambientale che impediscono la fruizione del diritto allo studio;

- b) servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto casa-scuola di competenza dei singoli comuni;
- c) iniziative per la promozione culturale e sportiva;
- d) attività di inclusione sociale extrascolastica, per il giusto equilibrio tra il percorso scolastico e il percorso educativo ed extrascolastico della persona disabile;
- e) iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e della famiglia, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano disabilità e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione alla salute;
- f) iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
- g) inclusione dei bambini disabili nelle scuole d'infanzia comunali;

Art. 3 - Sedi

L'attività viene svolta presso:

- le strutture scolastiche pubbliche e paritarie d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto;
- le scuole dei medesimi gradi localizzate fuori dai comuni dell'Ambito e frequentate da alunni residenti nei comuni dell'ambito e nel limite massimo di quindici km dal comune di residenza;
- il domicilio del minore;
- i luoghi di socializzazione e di svolgimento delle attività ludico-sportive;
- le strutture sanitarie in caso di attivazione della scuola in ospedale.

Art. 4 - Destinatari

I destinatari sono gli alunni con disabilità residenti nei comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto frequentanti le scuole pubbliche e paritarie d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Art. 5 - Durata

Il servizio viene garantito, compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione dell'Ambito e/o dei suoi comuni, previo esperimento di apposita procedura di gara. L'avvio è previsto contestualmente alla fase di aggiudicazione. Il servizio termina con la chiusura dell'anno scolastico ovvero, laddove possibile, con l'esaurimento delle ore aggiudicate nell'ambito dell'appalto.

Art. 6 – Caratteristiche

Oggetto del servizio erogato dall'Ambito è l'assistenza specialistica finalizzata all'inclusione sociale che:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività degli insegnanti curricolari e dell'insegnante di sostegno, nonché delle prestazioni di natura socio-sanitaria;
- può essere attivata previa contestuale assegnazione a favore del minore di un insegnante di sostegno;
- si integra al piano educativo individualizzato (PEI), definito dal gruppo di lavoro operativo per l'handicap (GLHO), e dovrà prevedere momenti di confronto (circa un'ora a settimana) fra educatori e corpo docente per il necessario raccordo degli interventi da realizzare.

Art. 7 – Interventi

Gli interventi si concretizzano in attività tese a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale del minore, dovranno essere opportunamente integrati con tutti gli altri contesti che coinvolgono l'alunno ciò a garanzia dell'efficacia del progetto educativo. Sono, inoltre, prestazioni del servizio

di inclusione scolastica: il sostegno socio-educativo, il trasporto scolastico, le attività sportive e didattiche di sostegno con personale specializzato, il sostegno socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per l'inclusione delle persone disabili nel gruppo-classe.

Sono da ritenersi accessorie ed eventualmente erogabili tutte le ulteriori prestazioni migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola all'Ufficio di Piano, inderogabilmente entro il **30 luglio** per l'anno scolastico successivo (o, se festivo, la prima giornata feriale successiva al 30 luglio), mediante un modulo predisposto dall'Ambito e con allegata la seguente documentazione che dovrà essere trasmessa in formato digitale all'indirizzo PEC dell'ambito: **ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**;

a) istanza approvata e sottoscritta da tutti i componenti del GLI per l'anno scolastico successivo.

Per ogni singolo alunno, inoltre:

b) consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;

c) attestazione di handicap (L.104/92) ovvero, ai fini dell'ammissione con riserva di cui al successivo articolo, idoneo documento teso a giustificare che il rilascio dell'attestato di handicap è *in itinere* es. istanza a firma del genitore munita di protocollo dell'organo competente;

d) diagnosi funzionale ovvero, ai fini dell'ammissione con riserva di cui al successivo articolo, idoneo documento teso a giustificare che il rilascio della diagnosi funzionale è *in itinere* es. istanza a firma del genitore munita di protocollo dell'organo competente;

Le scuole paritarie dovranno attestare, altresì, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'alunno interessato.

In caso di trasferimento anagrafico da comuni esterni all'Ambito, la scuola accogliente, seguendo la procedura di cui sopra, può far richiesta del servizio entro trenta giorni dall'iscrizione. L'Ambito garantirà il servizio compatibilmente alle risorse disponibili. Istanze pervenute fuori dai termini e modalità definite in premessa non saranno accolte.

Art. 9 – Ammissione con riserva

Le istanze pervenute nei termini ma in carenza della documentazione medica di cui all'art.8 lettere c) e d), attestanti la diagnosi funzionale e l'handicap dell'alunno, saranno ammesse con riserva. Il servizio sarà attivato non appena prodotti i documenti in originale nonché l'attestazione a firma del dirigente scolastico che per il singolo minore è stato individuato ed assegnato un insegnante di sostegno.

Art. 10 – Sostenibilità economico finanziaria dell'intervento e programmazione temporale dell'appalto

Il servizio si sostanzia in una serie di prestazioni professionali erogate da educatori specializzati mediante affidamento ad una ditta specializzata individuata dall'ufficio di Piano.

E' fatto divieto di erogare il servizio in modo personalizzato, a domanda individuale.

A tal fine il Responsabile dell'Ufficio di Piano avvia la programmazione dell'affidamento a partire dal mese di agosto e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Il Dirigente scolastico o altro organismo di rilievo pubblicistico non sono autorizzati a trasmettere istanze oltre il termine del 30 luglio (o, se festivo, la prima giornata feriale successiva al 30 luglio) né a proporre piani educativi personalizzati o interferire direttamente o indirettamente nei rapporti tra la stazione appaltante e la ditta esecutrice dell'appalto. Eventuali istanze fuori termine, anche se avallate dal dirigente scolastico o altro organismo di rilievo pubblicistico, devono considerarsi tardive. L'Ufficio di Piano in tali circostanze è tenuto ad opporre il difetto di legittimazione passiva in qualsiasi sede al fine della definizione delle responsabilità.

Art. 11 – Ammissione al servizio

L'Ufficio di Piano, raccolte le richieste e verificata la presenza dei requisiti di ammissione e documentazione, convoca i Servizi Sociali di riferimento e distribuisce le domande in base alla residenza, indicando il monte ore disponibile per l'ambito, distribuito in percentuale, orientativamente, e senza che ciò costituisca un vincolo, tra i comuni in base alla popolazione residente.

L'ammissione al servizio sarà valutata da un gruppo di lavoro integrato costituito:

- dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato che svolge funzioni di segretario verbalizzante;
- dagli operatori del Servizio Sociale Professionale di residenza individuati dai relativi responsabili per ciascun comune dell'Ambito;
- dagli operatori dell'Unità Multidisciplinare del Servizio di Integrazione Scolastica territoriale di riferimento (art.92 regolamento 4/2007).

Il Responsabile del Servizio, prima dell'avvio formale del Servizio, convoca il suddetto Gruppo per la valutazione delle istanze pervenute.

Art. 12 – Avvio, sospensione e variazione del servizio

Il gruppo di lavoro integrato descritto all'art.11, preso atto delle istanze ammissibili, unitamente al soggetto affidatario del servizio, alla famiglia e il referente della scuola, elabora il progetto educativo. Questo dovrà prevedere, nel dettaglio, gli obiettivi d'inclusione da raggiungere i requisiti degli operatori attraverso cui conseguirli, gli strumenti di valutazione da somministrare. Il progetto educativo dovrà prevedere un *project leader* individuato tra gli operatori coinvolti, e dovrà essere sottoscritto dalla famiglia e da tutti i componenti della rete istituzionale. Eventuali richieste di variazione del progetto dovranno essere avviate al *project leader*

il quale, dopo averle condivise con il gruppo integrato, le inoltra al responsabile del servizio.

A conclusione di ciascun anno scolastico, il suddetto gruppo di lavoro, effettuerà una valutazione complessiva del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di trasferimento del minore presso altra residenza posta al di fuori del territorio dell'Ambito sociale, del raggiungimento degli obiettivi a lungo termine del progetto educativo, o su istanza del genitore.

Art. 13 - Assenze e domiciliazione del servizio

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi alle patologie dell'alunno, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della prestazione solo su richiesta del Dirigente scolastico e ad avvenuta attivazione del servizio "scuola in ospedale".

Art. 14 – Compartecipazione alle spese del servizio

L'Ambito, con successivo e apposito provvedimento del coordinamento, definirà l'eventuale forma di compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio in oggetto e degli altri servizi a gestione associata.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'albo pretorio del comune capofila della delibera di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.